

Codice A2009B

D.D. 24 agosto 2021, n. 194

**Rigetto dell'istanza per la gestione dei corsi di formazione professionale del comparto alimentare presentata in data 22/07/2021 dalla società ALFASIC s.r.l.**



**ATTO DD 194/A2009B/2021**

**DEL 24/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

**A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori**

**OGGETTO:** Rigetto dell'istanza per la gestione dei corsi di formazione professionale del comparto alimentare presentata in data 22/07/2021 dalla società ALFASIC s.r.l.

Premesso che:

la Regione Piemonte con l.r. n. 28/1999 e s.m.i., art. 17, comma 4 e l.r. n. 38/2006 e s.m.i., articolo 5, comma 4, garantisce l'effettuazione del corso professionale per l'esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti idonei già operanti nel settore della formazione professionale;

la Giunta regionale ha dato attuazione alle citate disposizioni normative con l'adozione delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 25-1952/2015;

la D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 stabilisce, in particolare, al paragrafo 2.5 che ai fini della stipulazione di detta convenzione i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio e al paragrafo 2.8 che lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento. L'esperienza formativa dell'impresa nel comparto alimentare è misurata con riferimento alla durata totale di 100 ore del corso canonico per l'esercizio delle attività del comparto alimentare di cui alla D.G.R. n. 24-1951/2015;

la società ALFASIC s.r.l. ha presentato in data 22/07/2021, prot. n. 620/A2000B del 22/07/2021, la domanda per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare ai sensi delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 25-1952/2015.

Dato atto che con nota del 23/07/2021 prot. n. 638/A2000B il Settore scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in merito all'istanza presentata.

Accertato, in sede di istruttoria, che la società non risulta possedere i requisiti prescritti dalle citate disposizioni regionali e che conseguentemente l'istanza presentata e la documentazione prodotta a corredo della stessa non può essere accolta per le seguenti motivazioni:

- il monte ore complessivo dei corsi effettivamente erogati in tale ambito (34 ore) è inferiore alla durata totale di 100 ore del corso per l'esercizio delle attività del comparto alimentare di cui alla D.G.R. n. 24-1951/2015
- la docenza non risulta qualificata in ambito igienico-sanitario
- nell'oggetto dello Statuto non risulta l'attività di formazione professionale in ambito alimentare.

Ritenuto pertanto necessario predisporre ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 la nota regionale di preavviso di diniego, trasmessa all'istante in data 27/07/2021 prot. n. 812/A2009B, con la quale il Settore scrivente ha comunicato i citati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha altresì comunicato che prima della formale adozione del provvedimento di rigetto della domanda, l'istante ha diritto di presentare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del preavviso di rigetto, controdeduzioni/osservazioni allegando correlata documentazione a sostegno delle proprie tesi, mediante comunicazione scritta, trascorso il quale l'istanza si intenderà respinta.

Preso atto che l'istante non ha presentato, nei termini sopra indicati e comunque fino alla data di adozione del presente provvedimento, osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni comunicate con la nota regionale del 27/07/2021.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo; " la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il d.lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge di 13 agosto 2010, n. 136";
- il d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016;
- attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

*determina*

- di rigettare l'istanza della società ALFASIC s.r.l. presentata in data 22/07/2021, prot. n. 620/A2000B del 22/07/2021, per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare di cui alle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 25-1952/2015.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della medesima ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco